

Comune di Formigine



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

*Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi  
Scuola Statale Secondaria di I grado "A. Fiori"*

CUP: E19F19000020004

Via Pio Donati, 8, 41043 Formigine MO

**PROGETTO ESECUTIVO**



Progetto a cura di:



**ingegneri riuniti**  
Ingegneria Architettura Ambiente

Direttore Tecnico: Ing. Emanuele Gozzi

Progettista:

Ing. Luca Reggiani

Collaboratori:

Ing. Francesco Giliberti

Dott. Ing. Giovambattista Grimaldi

Stazione appaltante:

Comune di Formigine (MO)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Laura Fantini

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -  
PARTE AMMINISTRATIVA**

Codice Progetto

**1861 LR PR**

Scala

-

Codice Elaborato

**E-00-G-R-02**

a	Settembre 2022	emissione	lr	lr
Rev.	Data	Descrizione revisione	Dis.	Contr.

**Comune di Formigine (MO)**  
**Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio**  
Via Unità d'Italia, 26 - 41043 Formigine (MO)

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Modena, settembre 2022

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

---

**INDICE:**

**CAPO PRIMO: NORME GENERALI**

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
- ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 4 – FORMA DEL CONTRATTO
- ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
- ART. 7 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI E DI TUTELA DEI LAVORATORI.
- ART. 8a – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEL LAVORI
- ART. 8b - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI
- ART. 8c - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO
- ART. 8d – SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
- ART. 9 – PROGRAMMA DEI LAVORI
- ART. 9bis-MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI
- ART. 9 ter - ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
- ART. 10 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
- ART. 11 – TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENALITA' IN CASO DI RITARDO
- ART. 11bis ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 11 ter SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
- ART. 12 – PROROGHE
- ART. 13 – SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI
- ART. 14 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO
- ART. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 16 – PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI
- ART. 17 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 18 – BONIFICHE ORDIGNI BELLICI ED ESPLOSIVI
- ART. 19 – ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 19 bis – RISPETTO AMBIENTALE
- ART. 20 – PERSONALE DELL'APPALTATORE – DISCIPLINA DEI CANTIERI
- ART. 21 – SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI
- ART. 22 – CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
- ART. 23 – VARIAZIONE DEI LAVORI
- ART. 24 – DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

---

ART. 25 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE

ART. 26 – CUSTODIA DEI CANTIERI

ART. 27 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

ART. 28– RISERVE DELL'APPALTATORE

ART. 28-bis FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

ART. 29 – CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI

ART. 30 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 31 – MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

ART. 32 – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

ART. 33 – COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

ART. 34 – CONTO FINALE E COLLAUDO

ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

ART. 36 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

ART. 37 – RIFERIMENTO NORMATIVO

ART. 38 – ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI.

ALLEGATO

RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH).

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'appalto s'intendono:

- per D. Lgs 50/2016, il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50";
- per D.P.R. 207/2010, il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006”, in parte rimasto in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 D. Lgs 50/2016;
- per Capitolato Generale, il “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati;
- Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) limitatamente agli articoli non abrogati;
- Regio Decreto n. 2440/1923 per le parti in vigore;
- Regio Decreto n. 827/1924 per le parti in vigore;
- D. Lgs n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 31/2018 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31) - “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie ....”
- Legge 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”).
- D. Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 136/2010”
- Legge 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione");
- Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
- PROTOCOLLO D'INTESA ANTIMAFIA: il “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Prefettura di Modena, dall'Amministrazione Comunale e Provinciale e altri il 31 marzo 2011;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);
- D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni nella Legge 108 del 29 luglio 2021;
- I lavori in oggetto, oltre al rispetto delle normative tecniche e di legge vigenti rispettano inoltre i criteri minimi ambientali di cui al DM 11 ottobre 2017 per l'affidamento di servizi di progettazione e

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

---

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (in G.U. serie generale n.259 del 6 novembre 2017).

**N.B. ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELLA FASE TRANSITORIA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016**

Si precisa che rimangono vigenti i seguenti articoli del DPR 207/2010:

- artt. da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- artt. da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- artt. da 215 a 238 (collaudo);

Per quanto attiene il contenuto e le normative contenute nella parte abrogata del DPR 207/2010 ma che, ad oggi, non trova alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.Lgs. 50/2016, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

## CAPO PRIMO

### NORME GENERALI

#### ART. 1

##### OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per il progetto di adeguamento sismico della palestra e degli spogliatoi del plesso scolastico “A. Fiori” di Formigine, sita in via Pio Donati, 8, 41043 Formigine MO.

#### ART. 2

##### DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE:

###### OPERE EDILI

**SPOGLIATOI:** rifacimento dei locali spogliatoio e bagno riservato alle donne: con rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti in ceramica; sostituzione dei sanitari, delle rubinetterie e delle docce, con la sostituzione delle toilette alla turca con wc classico per spogliatoio e bagno riservato agli uomini. Rifacimento della pavimentazione della rampa di accesso per disabili nel corridoio di collegamento fra zona spogliatoi e palestra.

Interventi puntuali di ripristino dei rivestimenti di pavimentazioni o pareti danneggiate, la sostituzione delle porte ed il tinteggio di tutte le superfici intonacate.

Rifacimento degli impianti idrico sanitari nei locali spogliatoio e bagno riservato alle donne compresa la sostituzione di tutti i sanitari con relative rubinetterie e docce. Rifacimento dell'impianto elettrico, con sostituzione dei corpi illuminanti nelle zone di intervento del piano terra.

**PALESTRA:** sostituzione della lamiera di copertura e l'introduzione della linea vita, installazione del controsoffitto, rimozione e sostituzione della pavimentazione in linoleum, ripristino dell'intonaco ammalorato; sostituzione degli infissi e delle porte nelle facciate finestrate, come conseguenza degli interventi strutturali su pilastri e travi di bordo, introducendo il dispositivo di motorizzazione.

In copertura è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici entro i 20 kW.

###### OPERE STRUTTURALI

**PALESTRA:** Adeguamento sismico mediante ampliamento delle dimensioni degli elementi strutturali (pilastri, travi e plinti) con getti in calcestruzzo armato.

Introduzione di travetti in legno lamellare aggiuntivi.

**SPOGLIATOI:** Adeguamento sismico mediante inserimento di setti esterni in c.a. esterni con plinti su micropali.

Il tutto in conformità alle caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi e negli elaborati progettuali, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

*L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel D.P.R. 207/2010 rimasto in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs 50/2016 e negli articoli non abrogati del Capitolato Generale.*

#### ART. 3

##### AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta, Euro **1'305'443,75**

(di cui € 482'915,55 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa  
per l'adeguamento alle disposizioni  
del piano di sicurezza D. Lgs 81/2008,  
come da computo metrico estimativo specifico  
per garantire la sicurezza,  
non soggetti a ribasso d'asta

Euro **21'093,01**

**Totale lavori a base d'asta** Euro **1'326'536,76**

#### CATEGORIA DEI LAVORI

Categoria prevalente

Descrizione	Categorie	Euro	% sul totale
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	<b>1'252'710,69</b>	94,4%

Categoria scorporabile

Descrizione	Categorie	Euro	% sul totale
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	OS 30	<b>48'899,07</b>	3,7%
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	OS 3	<b>24'927,00</b>	1,9%

#### ART. 4

##### FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e si procederà all'applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto depurati dei ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

#### ART. 5

##### DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO:

I documenti che fanno parte del contratto sono i seguenti:

- a) La Relazione Generale;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il Capitolato Generale, che non si allega per brevità, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'appalto e non previsto da quest'ultimo;
- d) l'elenco prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.;
- f) il cronoprogramma;



- g) il computo metrico estimativo;
- h) gli elaborati grafici di progetto e le relazioni;
- i) le polizze di garanzia.

In caso di istituti non dettagliatamente normati dal presente capitolato, si rinvia al D.P.R. 207/2010 per la parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 D. Lgs 50/2016 e al Capitolato Generale per le parti in vigore.

L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016.

#### **ART. 6**

##### **DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

#### **ART. 7**

##### **CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

- 1) Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- 2) Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve presentare una cauzione o fideiussione definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la medesima garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs stesso. Può essere richiesta dalla stazione appaltante la reintegrazione della garanzia se venuta meno in tutto o in parte.  
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
Detta garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le modalità di legge.
- 3) Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve prestare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa contro tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori .

Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks (C.A.R.) per un importo di € 2'361'628,11 di cui:

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

---

– per le opere oggetto del contratto	€	<b>1'326'536,76</b>
– per le opere preesistenti	€	1'000'000,00
– per demolizione e sgomberi	€	50'000,00

Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori comprendente anche l'incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con validità dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato per l'importo di € 500'000,00.

Le garanzie di cui al presente comma 4 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitori. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di responsabilità disciplinato dagli artt. 48 comma 5 e 103 comma 10 del D. Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

- 4) Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. Solo relativamente alla polizza di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e al punto 4) del presente articolo, si precisa che, per quanto attiene il contenuto, lo schema tipo e la scheda tecnica di disciplina contenuti nella parte abrogata del DM 12 marzo 2004 n. 123 ma che, ad oggi, non trovano alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.M. 31/2018, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa disciplina della polizza in oggetto.

## **ART. 8**

### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:**

Fanno carico all'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori ed in particolare le disposizioni previste dalle seguenti norme:

D. Lgs n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e successive modifiche e integrazioni;

D.P.R. 302/56 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali” (esplosivi)

D.P.R. 303/56 “Norme generali per l'igiene del lavoro” solo art. 64

D.P.R. 320/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo” come modificato dal D. Lgs n. 106/2009

D.P.R. 459/96 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine”

D. Lgs 475/92 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”  
L. 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” e D.M. 22/01/2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia d'attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici.”

#### **ART. 8 a**

##### **OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI.**

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà provvedere a

- a verificare, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento ed eventualmente di accettarlo controfirmandolo dando corso a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 96 del D. Lgs 81/08, in caso contrario l'impresa, per meglio garantire la sicurezza del cantiere, ha la facoltà di integrare il piano di sicurezza redatto dall'Amministrazione Committente comunicando tali variazioni al Coordinatore per l'esecuzione;
- a redigere e consegnare un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento

I Piani sopracitati dovranno essere redatti secondo le disposizioni minime previste dal D. Lgs 81/08 all'Allegato XV - “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.”

#### **ART. 8 b**

##### **OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI.**

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza:

1. dei regolamenti in vigore in cantiere;
2. delle norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. delle indicazioni contenute nei piani di sicurezza e delle indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

#### **ART. 8 c**

##### **OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO.**

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza. L'appaltatore, è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi d'associazione temporanea d'impresa o consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 8 d**

##### **SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.**

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il direttore dei lavori e/o il responsabile del procedimento / responsabile dei lavori provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa interessata.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

#### **ART. 9**

##### **PROGRAMMA DEI LAVORI**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione appaltante il programma per l'esecuzione delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato dall'Amministrazione. Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall'Amministrazione appaltante.

Il programma approvato non vincola l'amministrazione appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori: esso è impegnativo invece per l'appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

Ai sensi dell'art. 105 comma 15 D. Lgs 50/2016 i cartelli di cantiere dovranno indicare anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'impresa dovrà inoltre installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di m.1,00 (larghezza) x m.2,00 (altezza) secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell'01/06/1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici e come da allegato sui principi PNRR.

L'impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 9 bis**

##### **MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZIONI ALLE CASSE EDILI**

Ai sensi dei punti n. 2 e 3 del “Protocollo d'intesa” l'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad assicurare una maggiore qualità nell'esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d'appalto.

L'Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell'appalto oltre ai contratti integrativi.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l'iscrizione ad una cassa edile.

Le imprese che si aggiudicano l'appalto o loro imprese esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, sin dall'inizio dei lavori ad una Cassa Edile della provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso.

#### **ART. 9-ter**

##### **ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI:**

Ai sensi. del punto n. 4 del “Protocollo d’Intesa”, si considerano imprescindibili i sottoelencati criteri essenziali che dovranno essere garantiti sia per essere ammessi alle procedure di gara sia per tutta la durata contrattuale:

- a) Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;
- c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

Qualora nel corso della prestazione la Stazione appaltante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento, adottando altresì i provvedimenti previsti dalla normativa.

#### **ART. 10**

##### **CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI:**

La consegna dei lavori all'appaltatore viene effettuata dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della stipula del contratto, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 32, co. 8 del D. L.vo 50/2016.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori. L'impresa potrà iniziare i lavori limitatamente alle parti già consegnate; l'ultimo verbale parziale darà la data legale della consegna a tutti gli effetti di legge.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Con riferimento all'art. 105 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e al D. Lgs 81/08 e al “Protocollo d’Intesa”, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ente appaltante, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

- dichiarazione del domicilio dell’Impresa;
- copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all’INAIL;
- indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l’indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL e di posizione presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svolgersi i lavori;
- incidenza presunta della mano d’opera;
- elenco nominativo dei dipendenti dell’Impresa e relativa qualifica che verranno impiegati per l’esecuzione delle opere dell’appalto;
- riconsegnare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dall’Amministrazione appaltante, con eventuali proposte migliorative;
- il Piano Operativo di sicurezza ai sensi dell’art.28, comma 2, D. Lgs 81/2008;
- il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D. Lgs 81/08;
- il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;
- i nominativi di eventuali assistenti che potranno coadiuvare il Direttore Tecnico;
- il nominativo del responsabile della sicurezza all’interno del cantiere;
- i recapiti (telefono fisso/cellulari/posta elettronica) attivati per l’intera durata del contratto
- giornale dei lavori;
- modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
- fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall’ente di appartenenza;
- segnalazione a Hera spa o ad altri enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque gas per lavori prossimi alle stesse;
- elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del “Protocollo d’Intesa Antimafia” nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

L’Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all’art. 105 e secondo quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 5-bis del D. Lgs 50/2016.

Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna l’Impresa dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE ove dovuta, fornendo l’elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso dell’esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell’esecuzione, secondo gli elaborati di progetto.

#### **ART. 11**

##### **TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENALITA’ IN CASO DI RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori della prima consegna viene stabilito in giorni 300 (**trecento**) continui e naturali a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all’opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa pulizia. L’Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell’apposito verbale.



Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui al precedente punto e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare.

#### **ART. 11 – bis**

##### **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi del punto n. 5 del “Protocollo d'Intesa”, ogni impresa presente in cantiere, ha l'obbligo di tenere nell'ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000:
  - a. copia della trasmissione informatica di assunzione con relativa ricevuta con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Per i lavoratori extracomunitari occorrerà conservare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;
  - b. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato quadrimestralmente;
  - c. documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
  - d. documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., dal POS comprensivo i tutti i contenuti dell' allegato XV del D. Lgs 81/2008, all'eventuale piano di rimozione amianto, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi (P.I.M.U.S.);
  - e. copia dell'autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera;
  - f. copia del contratto d'appalto, di subappalto, di nolo e di fornitura con posa in opera

Sia l'Appaltatore che le imprese subappaltatrici hanno l'obbligo di mettere a disposizione tempestivamente, quando richiesto dall'Amministrazione Appaltante il libro unico del lavoro.

Le Imprese dovranno tenere “il libro unico del lavoro” secondo quanto stabilito dagli artt. 39 e 40 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e dal D.M. 09/07/2008 “Modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ...”

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il *Coordinatore* per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al RUP / Responsabile dei Lavori.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'Art. 108, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

1.1. La Stazione appaltante si impegna a mantenere in cantiere il libro di cantiere aggiornato ed eventuali verbali redatti dal Coordinatore della sicurezza a seguito delle verifiche tecniche amministrative effettuate nel cantiere stesso.

2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza che riporti:
- fotografia del lavoratore;
  - generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
  - generalità del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta, Partita IVA o Codice Fiscale);
  - data di assunzione del lavoratore;
  - autorizzazione del committente in caso di subappalto (art. 5 Legge 136/2010);
  - in caso di Lavoratore Autonomo va indicato anche il Committente come previsto dall' art. 18, comma 1, lettera u D. Lgs 81/2008 e specificato nella legge 136/2010.

#### **ART. 11-ter**

##### **SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

Ai sensi del punto n. 6 del “Protocollo d’Intesa”, La Stazione Appaltante, oltre a favorire gli accessi in cantiere alle forze preposte per legge ai controlli, tramite il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.), nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate in subappalto e fornitura con posa in opera, al fine della corretta e piena attuazione di quanto disposto dal D. Lgs 81/2008.

La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il C.S.E, a:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- c) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), D. Lgs 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando altresì che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 , 96 e 97 comma 1) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, del D. Lgs 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- g) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.



## **ART. 12**

### **PROROGHE**

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori, di cui al precedente art. 11, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al precedente art. 11.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori entro 30 giorni dal suo ricevimento.

La mancata concessione della proroga da parte del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione il comma 5 dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016.

## **ART. 13**

### **SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI**

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e dell'art. 105 del Dlgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 108/2021, a cui espressamente si rinvia, nonché secondo quanto indicato all'art. 3 del presente Capitolato Speciale di appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza, inoltre l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'adempimento della prestazione e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto sono necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2350 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;
- d) che l'appaltatore trasmetta, unitamente al deposito del contratto di subappalto, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 ed il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 84 del Codice nonché la dichiarazione che non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011;
- e) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi del Protocollo d'Intesa Antimafia art. 4 punto 3 in tutti i subcontratti dovrà essere inserita la clausola risolutiva nel caso emergano informative interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.

#### **ART. 14**

##### **ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO:**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016, come modificato dal D.L. 34/2000 (c.d. Decreto Rilancio) sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (l'importo dell'anticipazione può essere incrementato sino al massimo del 30% in base all'art. 3, comma 4 della legge 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 detto “Milleproroghe 2022” nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare e fino alla data del 31 dicembre 2022) da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso d'interessi legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Si applica l'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione delle anticipazioni.

Per i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto e la loro tenuta dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010 *per la parte ancora in vigore e non espressamente abrogata*.

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiunto l'importo non inferiore al 30% dell'importo di contratto e fino al raggiungimento di un importo massimo del 90%.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il termine per l'emissione del certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è di 7 (sette) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

La decorrenza di detto termine è comunque subordinata all'acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi (punto 5.3 del “Protocollo Intesa”). E' subordinata in oltre alla consegna delle fatture quietanzate dei subappaltatori e dei subcontraenti come specificato al successivo art. 16.

La fattura che l'Appaltatore emetterà dovranno essere in formato esclusivamente elettronico e devono contenere tutti i seguenti elementi, che gli saranno trasmessi al momento dell'aggiudicazione:

- riferimento del nostro Settore Lavori pubblici e manutenzione della città, del contratto cui si riferisce la fattura;
- codice IPA identificativo del Comune di Formigine;
- codice struttura di destinazione (PAF);
- codice identificativo di gara (CIG);
- codice unico di progetto (CUP);
- numero di determinazione che assume l'impegno di spesa;
- riferimento all'impegno di spesa.

Si precisa, inoltre, che con Legge 205/2017 è stata prevista l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, che riguarda anche le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell'ambito dei contratti di lavori con una pubblica amministrazione.

Il comma 917 della medesima legge, inoltre, prevede l'indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). Il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati negli appositi campi.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà la correttezza della fattura e l'esigibilità del credito, determinandone l'accettazione.

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di accettazione.

La riscossione potrà avvenire secondo le modalità richieste dall'appaltatore o, in alternativa, tramite la Tesoreria Comunale, entro il termine fissato dalla convenzione di Tesoreria vigente tra il Comune e l'Istituto Bancario affidatario.

Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs 50/2016.

Tale ritenuta è svincolata nei tempi e alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis sopra citato.

La rata di saldo verrà corrisposta ad emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fideiussoria, laddove prevista nel precedente articolo “CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE”, da prestare nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 6, del del D. Lgs 50/2016.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d'avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di 7 (sette) giorni e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi. (punto 5.3 del “Protocollo Intesa”).

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016 nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalto e cottimi di cui all'art. 105 D. Lgs

50/2016 impegnati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi e casse edili.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50 per cento sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all'impresa appaltatrice che alle eventuali impresa subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori autonomi, salvo l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l'impresa si presume in regola.

Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarità contributive da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, l'Amministrazione Comunale provvederà come indicato dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

#### **ART. 15**

##### **MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamenti trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del vigente Regolamento di contabilità.

L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I contratti fra appaltatori e subappaltatori/subcontraente dovranno contenere le seguenti clausole:

- a. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- b. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- c. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

#### **ART. 16**

##### **PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI.**

L'Impresa dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, D. Lgs 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni e lavori, l'importo dovuto per la prestazione degli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore e il cottimista è un microimpresa (quando ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a € 2.000.000,00) o piccola impresa (quando ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a € 10.000.000,00);
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D Lgs 50/2016, gli oneri della sicurezza dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso. Le fatture di cui sopra dovranno evidenziare il corrispettivo dei lavori ed il corrispettivo degli oneri della sicurezza. In alternativa dovranno essere accompagnate da dichiarazione del subappaltatore che attesta il rispetto di queste condizioni. L'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'obbligo detto sopra di trasmettere, copia delle fatture quietanzate è esteso anche agli esecutori in sub contratto di forniture, come previsto dall'art. 15 della Legge 180/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'impresa affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il sopradetto termine di 20 giorni, l'Amministrazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa affidataria medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario ed a tutti i subappaltatori.

#### **ART. 17**

##### **SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

#### **ART. 18**

##### **BONIFICHE ORDIGNI BELLCI ED ESPLOSIVI**

Data la natura delle opere da eseguire non si ritiene che siano presenti le condizioni per procedere alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie.

#### **ART. 19**

##### **ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE:**

Fanno carico all'appaltatore:

- A. Comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico, come previsto dall'art. 5 comma 1 del

Protocollo d’Intesa Antimafia.

- B. Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.  
L'appaltatore é tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.  
I suddetti obblighi, vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.
- C. Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.  
L'appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti.  
In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa.
- D. Richiedere 48 ore prima dell’inizio dei lavori, presso il Comando della Polizia Municipale l’ordinanza temporanea per l’esecuzione dei lavori ogni volta che si andrà ad occupare e restringere la sede stradale causando rallentamenti della circolazione;
- E. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.
- F. Provvedere, su richiesta della DL alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti, alla segnaletica, agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante l’esecuzione dei lavori.
- G. Accertare, prima dell’inizio e durante l’esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l’Impresa dovrà informarne la D.L., comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l’assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L’impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità. L’appaltatore è tenuto altresì a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (HERA, Telecom, Provincia, ANAS e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
- H. Il rilievo delle strutture esistenti.
- I. Tutti gli oneri ed obblighi previsti dal comma 4 dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010.
- J. I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.
- K. Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili o beni, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati



durante l'esecuzione dei lavori.

- L. L'installazione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di telefono, armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria.
- M. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
- N. L'acqua e l'energia elettrica occorrenti per i lavori sono a carico dell'appaltatore che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione.
- O. A dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, così come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Generale.  
Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti più appaltatori, il Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all'appalto di maggiore importo, ha la responsabilità del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica del lavoratore di tutte le restanti ditte operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti separati.
- P. L'Appaltatore, nel pieno rispetto del Programma Lavori, sarà inoltre obbligato ad iniziare i lavori relativi alle varie categorie a distanza ravvicinata; in tal modo si renderanno agibili tratti di strada (ad esclusione della posa del manto di usura in presenza di stagione sfavorevole), in tempi ristretti e l'area di cantiere sarà la più circoscritta possibile.
- Q. Fornire, prima dell'inizio dei lavori: le schede tecniche dei materiali che si andranno ad utilizzare, nelle quali compariranno tutti gli elementi indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali impiegati; le certificazioni in grado di garantirne le prestazioni.
- R. Prestarsi a tutte le esperienze, i saggi ed il prelevamento, preparazione ed invio dei campioni di materiali richiesti dalla D.L., con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove sui materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.
- S. Alla definizione ed alla successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli elementi planimetrici ed altimetrici che caratterizzano l'opera ed individuano allineamenti, vertici, punti di tangenza, quote e pendenze. Alla posa ed alla conservazione dei relativi picchetti murati, delle modine, nonché dei punti di riferimento delle misure contabili. L'impresa dovrà, su semplice richiesta della D.L., fornire la manodopera e gli strumenti necessari per le verifiche.
- T. Gli oneri previsti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 nelle operazioni di collaudo.  
Si precisa che tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previsti nel Capitolato Speciale, disposti dal direttore dei lavori o dal collaudatore, sono a carico del Committente.
- U. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini. A lavori ultimati, l'appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo dei locali/dei luoghi stessi.
- V. Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale.
- W. Consegnare le certificazioni relative agli impianti secondo la Legge 05/03/1990 n. 46 e il D.M. 22/01/2008 n. 37 compresa la dichiarazione di conformità di tutta l'impiantistica e componentistica di sicurezza dell'opera e di cantiere.
- X. Rispettare le norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità in merito al riuso di

materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

- Y. Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, secondo le indicazioni della D.L.. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. E' fatto divieto all'appaltatore, salvo autorizzazione scritta dall'amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto.
- Z. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori, prima dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, triplice copia cartacea del progetto dell'opera come realmente eseguita (disegni as-built) oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato DWG o DXF per i disegni, in formato DOC o RTF per le relazioni) con l'esatta posizione e identificazione di tutti i componenti impiantistici posti in opera in relazione alla dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 05/03/1990n. 46 e del D.M. 22/01/2008 n. 37. Gli elaborati cartacei prodotti dovranno essere sottoscritti dal direttore tecnico dell'impresa o da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e art. 4 del D.M. 22/01/2008 n.37.
- AA. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs 39/2013, l'Amministrazione Comunale effettuerà, nei confronti delle ditte partecipanti alle procedure di gara/affidamento, specifici controlli (domanda ANAC 13.A - indicatori: n. casi; n. violazioni accertate): a tal fine la ditta, oggetto di monitoraggio, dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio organico e degli incaricati professionali che svolgono poteri autoritativi o negoziali.  
Analogo monitoraggio sarà effettuato anche nei confronti della ditta risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto/consegna dei lavori.  
La ditta risultata aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi variazione del proprio organico e degli incarichi professionali che svolgono poteri autoritativi o negoziali, fino all'ultimazione dei lavori.
- BB. A lavori ultimati, l'Impresa è tenuta a consegnare le seguenti quantità minime di materiale:
- pavimenti e rivestimenti: mq. 10 per ciascun tipo;
  - n. 10 lastre controsoffitto modulare;
  - apparecchi di illuminazione: n. 2 per ciascun tipo;
- Detti materiali, contenuto entro cassette, saranno depositati nei locali indicati dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempimento si stabilisce fin da ora che sarà applicata una penale dello stesso valore previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto per i casi di ritardo nell'esecuzione dei lavori. Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell'Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

## **ART. 19 bis**

### **RISPETTO AMBIENTALE**

Al fine di ridurre i fattori di nocività e di disturbo alla collettività oltreché, di conseguenza, eventuali danni e infortuni, nei cantieri edili collocati nei centri abitati si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento dei materiali in dipendenza dell'attività lavorativa;
- 2) Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza);



- 3) Nei cantieri edili, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta dei materiali dall'alto;
- 4) Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, inoltre durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;
- 5) Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo;
- 6) I cantieri edili dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi devono essere autorizzati, in deroga ai limiti di rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/'91 e successive modifiche e integrazioni, dal Comune, sentito il parere dell'U.S.L. competente per territorio;
- 7) I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale cariatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche al D. Lgs 81/08;
- 8) I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del D. Lgs n. 22 del 05/02/1997; non è permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.);
- 9) Nell'ambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della “zanzara tigre” (*Aedes albopictus*) deve essere evitata la formazione di raccolte d'acqua rimuovendo, tempestivamente, ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri, a tal fine è necessario:
  - evitare raccolte idriche in bidoni ecc., qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con l'acqua, questi dovranno essere dotati di adeguata copertura oppure dovranno essere svuotati completamente ogni 5 giorni;
  - sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell'attività edili in modo da evitare raccolte d'acqua;
  - evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini ecc.) e in caso di necessità di provvedere autonomamente con disinfezioni periodiche di focolai larvali;
  - provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, in caso di sospensione temporanea dell'attività di cantiere;
  - riempire tassativamente con sabbia per un terzo dell'altezza di ciascun elemento, (mai con acqua), i New-jersey di plastica a delimitazione dei cantieri.

## **ART. 20**

### **PERSONALE DELL'APPALTATORE – DISCIPLINA DEI CANTIERI.**

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall'art. 36-bis comma 3 e 4 della Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale occupato in cantiere. La violazione delle previsioni di cui ai suddetti commi 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36-bis comma 5 stessa legge.

## **ART. 21**

### **SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP può disporre, altresì, la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

## **ART. 22**

### **CONTESTAZIONI IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE:**

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'appaltatore o il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento; il quale convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP viene comunicata all'appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in sede di sottoscrizione

Nel caso in cui le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

## **ART. 23**

### **VARIAZIONE DEI LAVORI**

Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

*Per le eventuali variazioni ed addizioni al progetto approvato e oggetto del contratto, trattandosi di intervento su bene culturale soggetto a tutela, si rimanda a quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016.*

Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda un aumento della prestazione la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

#### **ART. 24**

##### **DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI**

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove peraltro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità di cui al D.M. 49/2018.

#### **ART. 25**

##### **CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Qualora si verificino danni ai lavori causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è da individuarsi secondo le modalità di cui al D.M. 49/2018.

Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

#### **ART. 26**

##### **CUSTODIA DEI CANTIERI**

E' a carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **ART. 27**

##### **INVARIABILITA' DEI PREZZI**

I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto indicato al precedente art. 24.

## **ART. 28**

### **RISERVE DELL'APPALTATORE**

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di quindici giorni di cui al precedente periodo, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

## **ART. 28-bis**

### **FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata con le modalità indicate entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere

appaltate od ordinate.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018 e agli artt. 205 e 208 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e ii.

#### **ART. 29**

##### **CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI**

Entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità di cui al precedente art. 19 (oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore)

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ultimazione lavori, l'Amministrazione provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 30**

##### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori come previsto dall'art. 12, comma 1 del D.M 49/2018. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

In sede di accertamenti, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In tal caso si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 del D.M 49/2018.

#### **ART. 31**

##### **MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'amministrazione committente.

Ove l'appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'impresa, detraendole dall'importo della successiva liquidazione. È a carico dell'impresa anche la riparazione di tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo.

#### **ART. 32**

##### **PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA**

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, procederà alla presa in consegna

anticipata dell'opera con le modalità previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna anticipata da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

### **ART. 33**

#### **COLLAUDO IN CORSO D'OPERA**

Si procederà al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o più delle condizioni di cui dall'art. 215 comma 4 del D.P.R. 207/2010.

### **ART. 34**

#### **CONTO FINALE E COLLAUDO**

All'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.

Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo, verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori, a norma dell'art. 237 del DPR 207/2010. Nel caso in cui sia necessario procedere alla collaudazione, questa sarà conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del D.P.R. 207/2010. In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'appaltatore, detraendolo dall'importo di liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.

L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010.

Con l'approvazione dei collaudi si procederà alla corresponsione all'appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 207/2010.

## **ART. 35**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto di cui al presente capitolato, nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
2. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata/PEC, con la quale il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento e secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:
  - frode nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavori e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dal cronoprogramma;
  - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
  - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
  - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e ai piani di sicurezza e al piano operativo della sicurezza, facenti parte integrante del contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
  - nel caso le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite dall'appaltatore in difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge;
  - nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive.
3. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ii., la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di



ricevimento o via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Parimenti i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli indicati nel medesimo art. 108.

#### **ART. 36**

##### **DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo il collaudo, che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi degli artt. 205 e 208 del D. Lgs 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena.

#### **ART. 37**

##### **RIFERIMENTO NORMATIVO**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato speciale d'appalto si fa espresso richiamo al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP. limitatamente agli articoli non abrogati.

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

---



**ART. 38**

**ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI**

L'impresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed in particolare degli artt. 10 (consegna ed inizio dei lavori), 14 (anticipazione del prezzo e pagamenti in acconto ), 15 (modalità di pagamento e di riscossione e tracciabilità dei flussi finanziari),16 (pagamenti subappaltatori e subcontraenti), art. 19 (oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore – art. 19 bis (rispetto ambientale) - art. 28 (riserve dell'appaltatore) - art 28-bis (forma e contenuto delle riserve) - art. 29 (consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti); art. 31 (manutenzione delle opere fino al collaudo); 35 (risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori), al contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al contratto e all'allegato di seguito riportato.

**L'IMPRESA**

---

# **ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E BLOCCO SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. FIORI” DI FORMIGINE (MO) – III STRALCIO**

**RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO  
DEL “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH),  
DEL TAGGING CLIMA E DIGITALE,  
DELLA PARITÀ DI GENERE (GENDER EQUALITY) E  
DELLA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI**

## PREMESSA

Il Comune di Formigine (MO) ha ricevuto dei finanziamenti per il progetto “Adeguamento sismico della palestra e del blocco spogliatoi della Scuola Secondaria di 1° grado “A. Fiori” di Formigine” confluito nei fondi dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della misura M2C4 - Investimento 2.2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica – Tutela del territorio e della risorsa idrica – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di *“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”*.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del *“Do No Significant Harm”* (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Pertanto, il PNRR richiede che, fin dalle prime fase progettuali e fino all’attuazione degli interventi, si dimostri che le misure siano state effettivamente progettate e successivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

Gli impegni presi dai destinatari dei finanziamenti dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. Allo stesso modo, una volta attivati gli appalti, sarà utile che il documento d’indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare debbono riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

In sostanza, per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione, sia le amministrazioni titolari di misure, sia i soggetti attuatori con il progetto prima e attività amministrativa poi si impegnano a:

- indirizzare, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottare criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del *Green Deal*.

Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:

- MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI ovvero non apportare un aumento significativo delle emissioni di gas serra GHG;

- ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ovvero non apportare un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- USO SOSTENIBILE O PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE per garantire, sia in termini di effetti diretti che indiretti, che la proposta non sarà dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e non determinerà il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- ECONOMIA CIRCOLARE per garantire un efficiente utilizzo di materiali recuperati o riciclati, evitare l'uso diretto o indiretto di risorse naturali, contrastare l'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, onde evitare danni ambientali significativi a lungo termine;
- PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO al fine di non determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, in conformità ai piani nazionali e regionali di riduzione dell'inquinamento esistenti;
- PROTEZIONE E RIPRISTINO DI BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI ovvero non apportare danni alle buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione Europea; non avere alcun impatto prevedibile sull'obiettivo ambientale relativo agli effetti indiretti diretti e primari della misura durante il suo ciclo di vita.

Tutti i progetti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano sono, quindi, stati valutati considerando i criteri DNSH. Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi. Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono, quindi, stati ricondotti a quattro scenari distinti:

- la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- la misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100% (secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento);
- la misura contribuisce “in modo sostanziale” all'obiettivo ambientale;
- la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Gli investimenti previsti dal PNRR possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: mero rispetto del “*do no significant harm*”.

Il regime è stato scelto in fase di predisposizione del Piano Nazionale, sulla base dei tag previsti dall'All. VI del Regolamento istitutivo del *Recovery Fund*, e può essere identificato per ciascuna misura consultando la tabella I – Mappatura di correlazione fra investimenti – Riforme e Schede Tecniche contenuta nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato. La Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) ha quindi lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE EX-ANTE DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DNSH DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI**

In base alla tabella I – Mappatura di correlazione fra investimenti – Riforme e Schede Tecniche contenuta nella *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”* la linea di finanziamento M2C4 – Investimento 2.2 rientra nel Regime 1 e prevede la compilazione delle schede di autovalutazione:

- n. 02 – Ristrutturazione edifici
- n. 05 – Interventi edili e cantieristica generica
- n. 12 – Produzione di elettricità da pannelli solari

L’attività prevista dall’intervento in oggetto, ovvero “Adeguamento sismico palestra e blocco spogliatoi della Scuola Secondaria di 1° grado “A. Fiori” di Formigine” non è compreso tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852); pertanto, non vi è un contributo sostanziale ed si richiede di rispettare le prescrizioni del Regime 2.

Considerata la tipologia di interventi previsti dal progetto in oggetto, ovvero:

- opere strutturali volte al raggiungimento all’80% delle capacità sismiche del fabbricato e all’eliminazione delle vulnerabilità localizzate;
- smontaggio e rimontaggio di impianti, limitatamente alle parti interessate dall’intervento strutturale;
- realizzazione di un impianto fotovoltaico per conseguire un significativo risparmio energetico mediante il ricorso a fonte energetica rinnovabile;
- opere interne minori quali rifacimento della pavimentazione della palestra, rifacimento dei bagni e spogliatoi esistenti e ripristino della tinteggiatura.

Si ritiene necessaria la compilazione di tutte e tre le schede n. 2, n. 5 e n. 12, con relativi vincoli e prescrizioni per il rispetto del principio DNSH.

## INDICAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI / SCHEDA NR. 2

I criteri della scheda nr. 2 si applicano a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione o la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici e non di nuovi edifici residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione). Tali interventi forniscono un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati. Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, non sono ammesse le ristrutturazioni o le riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati a:

- estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

L'edificio oggetto di studio ha come destinazione d'uso scuola secondaria e pertanto si ritiene l'intervento conforme alle prescrizioni.

Per quanto riguarda l'analisi degli obiettivi specifici, le considerazioni di seguito riportate sono state identificate sulla base della documentazione relativa al progetto esecutivo redatto da Ingegneri Riuniti S.p.a.

### **Mitigazione del cambiamento climatico**

Considerato che l'intervento ricade in Regime 2, ovvero un investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale ma il mero rispetto del “*do no significant harm*”, i requisiti DNSH sono pienamente rispettati in quanto l'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

### **Adattamento ai cambiamenti climatici**

Per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'investimento è necessario eseguire una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del *Delegated Act* che integra il regolamento (Ue) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico.

La valutazione è stata condotta realizzando i seguenti passi:

1. svolgimento di uno screening dell'attività per identificare quali rischi fisici legati al clima dall'elenco nella sezione II della citata appendice possono influenzare il rendimento dell'attività economica durante la sua vita prevista;
2. svolgimento di una verifica del rischio climatico e della vulnerabilità per valutare la rilevanza dei rischi fisici legati al clima sull'attività economica, se l'attività è valutata a rischio da uno o più dei rischi fisici legati al clima elencati nella sezione II della citata appendice;
3. valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico identificato legato al clima.

La seguente tabella riassume la classificazione dei rischi legati al clima come riportato nell'Appendice A del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. L'elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

	TEMPERATURA	VENTI	ACQUE	MASSA SOLIDA
CRONICI	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongellamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
ACUTI	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

Per quanto concerne il progetto in oggetto, non si rilevano né rischi ‘cronici’ né ‘acuti’ che possano influenzare il microclima imputabili agli interventi previsti.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla scala dell'attività e alla sua durata prevista, tenendo conto che:

- gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico riguardano un edificio esistente e pertanto la valutazione DNSH viene effettuata solo per le opere oggetto di progettazione;
- l'edificio su cui verranno eseguiti gli interventi è a destinazione scolastica, e precisamente scuola primaria; pertanto, l'attività avrà una durata di vita prevista superiore ai 10 anni;
- per le attività esistenti dovranno essere implementate soluzioni fisiche e non fisiche (soluzioni di adattamento), per un periodo di tempo fino a 5 anni, capaci di ridurre i più importanti rischi fisici climatici identificati che sono materiali per quell'attività.

A seguire si riporta l'analisi dei potenziali rischi climatici e le misure di adattamento proposte a seguito dell'analisi dell'adattabilità, in relazione agli interventi proposti.

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

	<b>TEMPERATURA</b>
INTERVENTO	Realizzazione di impianto fotovoltaico da 19,2 KW
RISCHIO	Stress termico Ondata di calore Ondata di freddo
MISURE DI ADATTAMENTO	<p>È prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico: l'energia stimata come produzione del primo anno è 21.220 kWh e la perdita di efficienza annuale 0.90 %; le stime sono state calcolate per un tempo di vita dell'impianto pari a 20 anni.</p> <p>L'impianto consentirà un notevole risparmio di combustibile.</p> <p>0,187 TEP = Fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 3,97 = TEP risparmiate in un anno 73,4 = TEP risparmiate in 20 anni</p> <p>L'impianto fotovoltaico consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra.</p> <p>Emissioni evitate in 1 anno = 3.523,37 kg CO<sub>2</sub> / 2,56 kg SO<sub>2</sub> / 2,92 kg NO<sub>x</sub> / 0,10 kg polveri</p> <p>L'intervento contribuirà sensibilmente al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio e aumenterà il benessere dei fruitori anche in condizioni climatiche di grande caldo o freddo.</p> <p>In fase di progettazione, il dimensionamento dell'impianto ha tenuto conto della disponibilità di spazi sui quali eseguire l'installazione, dalla disponibilità di fonte solare e di fattori morfologici (tipologia di edificio e copertura) e ambientali (quali ombreggiamento ed albedo) al fine di limitare e minimizzare l'impatto dell'intervento.</p>

	<b>ACQUE</b>
INTERVENTO	Modifiche all'impianto idrico sanitario esistente
RISCHIO	Stress idrico
MISURE DI ADATTAMENTO	<p>È prevista l'eliminazione di turche e la posa di wc a colonna.</p> <p>La rete di adduzione degli apparecchi igienico-sanitari prevede un sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi.</p> <p>La rete di scarico sarà realizzata con tubazioni in polipropilene ad innesto, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione delle colonne di scarico che non verranno modificate.</p> <p>Le cassette da incasso saranno da 7,5 l, posate in muratura, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l, involucro in materiale plastico in unico pezzo con isolamento anticondensa, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, fissaggi per la muratura e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene con coppelle in polistirolo espanso cannotto di allacciamento al sanitario.</p> <p>Non saranno apportate modifiche ai recapiti esistenti in fognatura.</p> <p>Non varierà il BOD5 (AE) complessivo di scarico.</p> <p>Non sarà necessario acquisire nuovi pareri e/o autorizzazioni.</p>

### Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Qualora siano installate, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico.

Considerato che il progetto prevede la sistemazione dei bagni, con l'eliminazione delle attuali turche, poco funzionali, e il conseguente inserimento di wc a colonna, si dovranno rispettare gli standard internazionali di prodotto di seguito elencati:



- EN 200 “Rubinetteria sanitaria – Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 – Specifiche tecniche generali”;
- EN 816 “Rubinetteria sanitaria – Rubinetti a chiusura automatica PN 10”;
- EN 817 “Rubinetteria sanitaria – Miscelatori meccanici (PN 10) – Specifiche tecniche generali”;
- EN 1111 “Rubinetteria sanitaria – Miscelatori termostatici (PN 10) – Specifiche tecniche generali”;
- EN 1112 “Rubinetteria sanitaria – Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 – Specifiche tecniche generali”;
- EN 1113 “Rubinetteria sanitaria – Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 – Specifiche tecniche generali”, che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;
- EN 1287 “Rubinetteria sanitaria – Miscelatori termostatici a bassa pressione – Specifiche tecniche generali”;
- EN 15091 “Rubinetteria sanitaria – Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica”.

A tal fine è possibile consultare il sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

### **Economia circolare**

Per rispettare tale requisito, si dovrà dimostrare che, in fase di cantiere, almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex D. Lgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, relativo ai requisiti di Disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda la documentazione specifica da produrre in fase di cantiere, si faccia riferimento alle prescrizioni indicate nella scheda nr. 5 successivamente dettagliata.

### **Prevenzione e riduzione dell'inquinamento**

Nello specifico tale aspetto riguarda:

- i materiali in ingresso;
- la gestione ambientale del cantiere;
- il censimento materiali fibrosi, quali amianto o FAV.

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, è stata eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. L'indagine non ha portato al ritrovamento di materiali contenenti sostanze contaminanti né locali a rischio Radon, pertanto si ritiene il requisito pienamente soddisfatto.

Inoltre, per i materiali in ingresso in cantiere, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “*Authorization List*” presente nel regolamento REACH; mentre per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.

Per quanto riguarda la documentazione specifica da produrre in fase di cantiere, si faccia riferimento alle prescrizioni indicate nella scheda nr. 5 successivamente dettagliata.

### **Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui il progetto di ristrutturazione interessi almeno 1.000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o equivalente. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale.

Per quanto riguarda la documentazione specifica da produrre in fase di cantiere, si faccia riferimento alle prescrizioni indicate nella scheda nr. 5 successivamente dettagliata

## **INDICAZIONI PER INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA NON CONNESSI CON LA COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI / SCHEDA NR. 5**

I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia. Pertanto, i cantieri dovranno garantire l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare processi di economia circolare.

Le prescrizioni di seguito riportate sono state identificate sulla base della documentazione relativa al progetto esecutivo redatto da Ingegneri Riuniti S.r.l..

Sarà cura della DL e dell'impresa esecutrice dei lavori fornire all'Amministrazione comunale tutta la documentazione necessaria a comprovare il soddisfacimento dei requisiti.

Le indicazioni che seguono trovano applicazione solo laddove il cantiere non sia associato ad interventi sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale. In caso di VIA, gli elementi nel seguito descritti saranno direttamente integrati all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione) che conterrà specifiche prescrizioni operative ed il Piano di Monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità. Il rispetto dei vincoli DNSH potrà, altresì, essere controllato nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA.

A seguire si riporta una sintesi delle prescrizioni per rispettare il principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali.

### **Mitigazione del cambiamento climatico**

Al fine di consentire un efficace gestione operativa del cantiere dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili così da garantire il contenimento delle emissioni GHG.

Nello specifico si suggerisce di inserire come elementi di premialità in fase di gara di:

- garantire l'approvvigionamento elettrico del cantiere tramite un fornitore in grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili (da comprovare tramite Certificati di Origine);
- impiegare mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica; si dovrà privilegiare l'uso di mezzi ibridi (elettrico-diesel, elettrico-metano, elettrico-benzina); i mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;
- impiegare trattori e i mezzi d'opera non stradali (NRMM - Non-road Mobile Machinery) con una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGE V).

***In fase ex ante di progettazione sarà necessario:***

- 1. presentare la dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili, qualora richiesto in fase di gara;***
- 2. prevedere l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza sopra indicate, qualora richiesto in fase di gara.***

***In fase ex post al termine dei lavori sarà necessario:***

- A. presentare evidenza di origine rinnovabile dell'energia elettrica consumata, ove applicabile;***
- B. presentare i dati dei mezzi d'opera impiegati, ove applicabile.***

### **Adattamento ai cambiamenti climatici**

Questo criterio fa riferimento alle dimensioni del cantiere e alle sole aree a servizio degli interventi (campo base), che non dovranno essere ubicate:

- in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi (frane, smottamenti);
- in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione.

***In fase ex ante di progettazione sarà necessario:***

- 3. prevedere uno studio geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico;***
- 4. prevedere uno studio per valutare il grado di rischio idraulico dell'area di cantiere con  $tr = 50$  anni.***

***In fase ex post al termine dei lavori sarà necessario:***

- c. consegnare la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area di cantiere attestante l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico;***
- d. consegnare la relazione sul rischio idraulico dell'area di cantiere, con eventuale identificazione dei necessari presidi di adattabilità da porre in essere.***

Questo criterio non è applicabile in quanto il cantiere non rientra in aree con profili di pericolosità geologica e/o idrogeologica.

### **Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**

Al fine di tutelare le risorse idriche (acque superficiali e profonde) e limitarne lo sfruttamento, dovranno essere adottate soluzioni organizzative e gestionali in fase di cantiere.

Nello specifico si dovrà prevedere:

- redazione, a cura dell'impresa incaricata delle opere, ad avvio cantiere, di un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere che illustri come ottimizzare l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere;
- l'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti;
- redazione di un Piano di gestione delle acque meteoriche (AMD), ove previsto dalle normative regionali, provvedendo alla eventuale acquisizione di specifica autorizzazione per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti (AMD) rilasciata dall'ente competente per il relativo corpo recettore.

***In fase ex ante di progettazione sarà necessario:***

- 5. sviluppare il bilancio idrico delle attività di cantiere (a cura dell'impresa incaricata);***
- 6. verificare la necessità di redigere un Piano di Gestione AMD;***
- 7. verificare la necessità di richiedere autorizzazioni allo scarico delle acque reflue.***

***In fase ex post al termine dei lavori sarà necessario:***

- E. consegnare il bilancio idrico delle attività di cantiere;***
- F. consegnare il Piano di Gestione AMD, qualora necessario;***
- G. consegnare le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, qualora necessario.***

Non si ritiene necessario predisporre il Piano di gestione delle acque meteoriche (AMD) viste le dimensioni del cantiere e la tipologia di lavorazioni previste.

Non si ritiene necessario richiedere l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue viste le dimensioni e l'organizzazione del cantiere, e la tipologia di lavorazioni previste.

### **Economia circolare**

Si dovrà dimostrare che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13). Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”, relativo ai requisiti di Disassemblabilità, sarà necessario:

- avere contezza della gestione dei rifiuti e procedere alla redazione del Piano di Gestione rifiuti (PGR) nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali;
- attuare le azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce da scavo in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

***In fase ex ante di progettazione sarà necessario:***

***8. redigere il Piano di gestione dei rifiuti;***

***9. sviluppare il bilancio delle materie.***

***In fase ex post al termine dei lavori sarà necessario:***

***H. consegnare il Piano di gestione dei rifiuti con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad un'operazione “R”;***

***I. attivare la procedura di gestione delle terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120/2017 o, in caso di non attivazione, consegnare una relazione che illustri la non applicabilità della prescrizione.***

### **Prevenzione e riduzione dell'inquinamento**

Questo criterio è relativo ai materiali in ingresso in cantiere, la gestione operativa del cantiere, eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, per nuove costruzioni realizzate all'interno di aree di estensione superiore a 1.000 mq, ed emissioni in atmosfera e sonore.

Nello specifico, per rispettare questo criterio è necessario:

- che per i materiali in ingresso non siano utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH;
- redigere il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), secondo le Linee guida ARPA Toscana del 2018, ove previsto dalle normative nazionali o regionali;
- adottare, qualora necessario, le modalità definite dal D. Lgs 152/06 Testo unico ambientale in relazione ad eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda;
- garantire che i mezzi d'opera impiegati rispettino i requisiti descritti in precedenza (con riferimento al criterio “mitigazione al cambiamento climatico”);
- garantire il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere;
- presentare domanda di deroga al rumore per i cantieri temporanei (L. n. 447 del 1995).

***In fase ex ante di progettazione sarà necessario:***

***10. indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;***

***11. redigere il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;***

- 12. verificare la sussistenza dei requisiti per la caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa;**
- 13. verificare il Piano di zonizzazione acustica indicando, ove necessario, la necessità di presentazione della deroga al rumore.**

**In fase ex post al termine dei lavori sarà necessario:**

- J. consegnare le schede tecniche dei materiali utilizzati;**
- K. consegnare il PAC, ove previsto;**
- L. consegnare la caratterizzazione del sito;**
- M. consegnare l'autorizzazione di deroga al rumore.**

Per quanto riguarda il PAC, la casistica non rientra in quelle obbligatorie.

Per quanto riguarda la caratterizzazione del sito e l'eventuale progettazione della stessa, il cantiere non presenta la necessità di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda, in quanto non sussistono i requisiti.

Per quanto riguarda l'acustica, l'area di progetto è inquadrata nella tavola ZAC E 1A allegata alla Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvata dal C.C. n. 63 del 21/11/2013 e ricade in classe I-e (aree particolarmente protette / aree scolastiche) con i seguenti valori:

- valori limiti di emissione tempo di riferimento diurno (06:00-22:00) = 45 Leq in dBA;
- valori limiti di emissione tempo di riferimento notturno (22:00-06:00) = 35 Leq in dBA;
- valori limiti assoluti di immissione tempo di riferimento diurno (06:00-22:00) = 50 Leq in dBA;
- valori limiti assoluti di immissione tempo di riferimento notturno (22:00-06:00) = 40 Leq in dBA;
- valori di qualità tempo di riferimento diurno (06:00-22:00) = 47 Leq in dBA;
- valori di qualità tempo di riferimento notturno (22:00-06:00) = 37 Leq in.

Sarà cura della DL verificare il rispetto dei valori di riferimento e, in caso contrario, richiedere l'autorizzazione di deroga al rumore.

### **Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi**

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, l'intervento non potrà essere realizzato all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO;
- Siti di Natura 2000.

Inoltre, per il rispetto di tale requisito, è necessario che:

- si garantisca che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente, nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, cassature, o interventi generici di carpenteria;
- tutti gli altri prodotti in legno siano realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella scheda tecnica del materiale.

***In fase ex ante di progettazione sarà necessario:***

- 14. verificare che l'area di progetto non rientri in siti protetti;***
- 15. verificare le schede tecniche dei materiali lignei, le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti.***

***In fase ex post al termine dei lavori sarà necessario:***

- n. dichiarare che l'area di progetto non rientra in siti protetti;***
- o. consegnare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti e le schede tecniche dei materiali lignei impiegati (da riutilizzo/riciclo).***

L'area di intervento non ricade in nessuno dei casi sopracitati.

Sarà cura della DL verificare la provenienza dei materiali lignei utilizzati per le lavorazioni.



## SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE / SCHEDA n. 5

VERIFICA EX-ANTE		Indicazioni
1	<b>Approvvigionamento elettrico del cantiere da fonti rinnovabili</b>	Richiedere (facoltativo) all'impresa esecutrice dei lavori di impegnarsi ad utilizzare in cantiere energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili
2	<b>Impiego di mezzi ad alta efficienza e bassi consumi</b>	Richiedere (facoltativo) all'impresa esecutrice dei lavori di utilizzare mezzi ad alta efficienza motoristica, privilegiando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mezzi ibridi o mezzi diesel Euro 6 o superiore;</li> <li>- trattori e mezzi d'opera stradali non inferiori allo standard Europeo TIER 5 o STAGE V</li> </ul>
3	<b>Pericolosità dell'area di cantiere</b>	/
4	<b>Rischio idraulico dell'area di cantiere</b>	L'area di cantiere non è soggetta a rischio idraulico
5	<b>Approvvigionamento idrico di cantiere</b>	Richiedere all'impresa esecutrice dei lavori di redigere un Bilancio Idrico dell'attività di cantiere
6	<b>Gestione delle acque meteoriche dilavanti</b>	Verificare la necessità di redigere un Piano di Gestione AMD
7	<b>Autorizzazione per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti</b>	Verificare la necessità di richiedere l'autorizzazione per lo scarico delle AMD
8	<b>Gestione dei rifiuti non pericolosi</b>	Richiedere all'impresa esecutrice dei lavori di redigere il Piano di Gestione dei Rifiuti
9	<b>Bilancio delle materie</b>	Verificare la necessità o meno di attivare la procedura di gestione delle terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120/2017
10	<b>Materiali in ingresso al cantiere</b>	Verificare le schede tecniche dei materiali utilizzati, che non potranno contenere sostanze inquinanti di cui al 'Authorization List' del regolamento REACH
11	<b>Piano Ambientale di Cantierizzazione</b>	Verificare la necessità di redigere il Piano Ambientale di Cantierizzazione
12	<b>Caratterizzazione del sito</b>	Verificare la sussistenza dei requisiti per la caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa, come definito dal D. Lgs 152/06 Testo Ambientale
13	<b>Emissioni sonore</b>	Verificare il Piano di zonizzazione acustica e, nel caso, richiedere l'autorizzazione di deroga al rumore
14	<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	L'area di progetto non rientra in siti di pregio con elevata presenza di ecosistemi e biodiversità
15	<b>Materiali lignei</b>	Verificare le schede tecniche dei materiali lignei, le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

VERIFICA EX-POST		Indicazioni
<b>A</b>	<b>Approvvigionamento elettrico del cantiere da fonti rinnovabili</b>	Richiedere all'impresa esecutrice dei lavori la documentazione che evidenzia l'origine rinnovabile dell'energia elettrica consumata, se richiesto in fase di gara
<b>B</b>	<b>Impiego di mezzi ad alta efficienza e bassi consumi</b>	Richiedere all'impresa esecutrice dei lavori i dati sui mezzi di cantiere impiegati, se richiesto in fase di gara
<b>C</b>	<b>Pericolosità dell'area di cantiere</b>	/
<b>D</b>	<b>Rischio idraulico dell'area di cantiere</b>	/
<b>E</b>	<b>Approvvigionamento idrico di cantiere</b>	Conservare agli atti il Bilancio Idrico dell'attività di cantiere
<b>F</b>	<b>Gestione delle acque meteoriche dilavanti</b>	/
<b>G</b>	<b>Autorizzazione per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti</b>	/
<b>H</b>	<b>Gestione dei rifiuti non pericolosi</b>	Conservare agli atti il Piano di Gestione dei Rifiuti
<b>I</b>	<b>Bilancio delle materie</b>	Dare evidenza dell'attivazione della procedura di gestione delle terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120/2017 o, in caso di non attivazione, predisporre una relazione che illustri la non applicabilità della prescrizione
<b>J</b>	<b>Materiali in ingresso al cantiere</b>	Richiedere all'impresa esecutrice dei lavori le schede tecniche dei materiali utilizzati
<b>K</b>	<b>Piano Ambientale di Cantierizzazione</b>	/
<b>L</b>	<b>Caratterizzazione del sito</b>	/
<b>M</b>	<b>Emissioni sonore</b>	Conservare agli atti l'autorizzazione di deroga al rumore, qualora richiesta
<b>N</b>	<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	/
<b>O</b>	<b>Materiali lignei</b>	Richiedere all'impresa esecutrice dei lavori le schede tecniche dei materiali lignei, le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti

## **INDICAZIONI PER PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA PANNELLI SOLARI / SCHEDA NR. 12**

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la produzione di energia elettrica da pannelli solari correlati al codice NACE D 35.11 – produzione di energia elettrica, per impianti di potenza superiore a 1 MW.

Ai fini del rispetto della tassonomia, la produzione di elettricità da pannelli solari è considerata una attività che contribuisce in modo sostanziale all’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, solo se:

- non compromette alcuno dei sei obiettivi ambientali della Tassonomia, e, in particolare, in materia di economia circolare, e salvaguardia della biodiversità, anche agraria;
- è svolta con adeguati livelli di efficienza (inclinazione, assolazione, ampiezza);
- sia limitata l’uso del suolo.

Le prescrizioni di seguito riportate sono state identificate sulla base della documentazione relativa al progetto esecutivo, redatta da Ingegneri Riuniti S.p.a..

Sarà cura della DL e dell’impresa esecutrice dei lavori fornire all’Amministrazione comunale tutta la documentazione necessaria a comprovare il soddisfacimento dei requisiti.

### **Mitigazione del cambiamento climatico**

Al fine di garantire il rispetto del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la produzione di elettricità da pannelli solari sia efficiente. Perché questo sia possibile, dovranno essere rispettate le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), anche in relazione alle norme di connessione.

La DL dovrà assicurarsi che il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segua le disposizioni del CEI.

### **Adattamento ai cambiamenti climatici**

Per garantire il rispetto del requisito, la produzione di elettricità da pannelli solari deve essere realizzata in condizioni e in siti che non pregiudichino l’erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

Con la realizzazione dell’impianto, si intende conseguire un significativo risparmio energetico con l’esigenza di coniugare:

- la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale;
- nessun inquinamento acustico;
- un risparmio di combustibile fossile;
- una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.

Dal punto di vista dell’inserimento architettonico, l’impianto sarà posizionato su una copertura a falda: in questo caso, la scelta dell’orientamento e dell’inclinazione andrà effettuata tenendo conto che è generalmente opportuno mantenere il piano dei moduli parallelo o addirittura complanare a quello della falda stessa; ciò in modo da non alterare la sagoma dell’edificio e non aumentare l’azione del vento sui moduli stessi. In questo caso, è utile favorire la circolazione d’aria fra la parte posteriore dei moduli e la superficie dell’edificio, al fine di limitare le perdite per temperatura.

Considerando che l’impianto sarà realizzato sulla copertura dell’edificio e che il dimensionamento ha tenuto conto della disponibilità di spazi sui quali eseguire l’installazione, la disponibilità di fonte solare e fattori morfologici e ambientali (quali ombreggiamento ed albedo), non si rilevano rischi climatici fisici in funzione del luogo di ubicazione.

#### **Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**

Criterio non pertinente.

#### **Economia circolare**

Per mitigare il rischio di produrre componenti e apparecchiature difficilmente recuperabili/riciclabili alla fine del loro ciclo di vita, dovrà essere favorita l’adozione di apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla DIRETTIVA 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. In tale ottica, dovranno essere utilizzati sistemi durabili e/o riciclabili facilmente scomponibili e sostituibili. Per la realizzazione dei progetti devono essere seguite, come previsto dalla normativa sui RAEE, le Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 49/2014 e dell’art. 1 del D. Lgs. 118/2020:

[https://www.gse.it/documenti\\_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20ENERGIA/Regole%20e%20procedure/Istruzioni%20operative%20RAEE.pdf](https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20ENERGIA/Regole%20e%20procedure/Istruzioni%20operative%20RAEE.pdf).

La DL dovrà assicurarsi l’adempimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 49/2014 e dal D. Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE ([www.registroaee.it/](http://www.registroaee.it/)).

#### **Prevenzione e riduzione dell’inquinamento**

Criterio non pertinente.

#### **Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi**

Al fine di garantire il mantenimento dei suoli agricoli, le realizzazioni ubicate in aree agricole devono garantire la continuità dell’attività agricola sottostante.

Inoltre, per le attività situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) deve essere condotta un’opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

L’area di intervento non ricade in nessuno dei casi sopracitati.

Benché gli impianti fotovoltaici non rientrino tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, l’installazione di un impianto fotovoltaico può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. L’installazione dovrà quindi essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato qualora le installazioni fossero realizzati su strutture, da consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto dell’esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi.

Sarà cura della DL verificare che siano rispettate le previsioni della Guida per l’installazione degli impianti FV del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e verificare la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, in linea con il D.M. 37/2008, che prevede anche la verifica in materia di prevenzione incendi.

## INDICAZIONI PER LE PARI OPPORTUNITÀ NEI CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR

Tra i principi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per raggiungere un’omogeneità nella società europea, è incluso anche un percorso che, attraverso impulsi economici e sanzionatori, avvicini sempre più alla parità di genere e la promozione dell’occupazione femminile nei contratti pubblici, temi fondamentali per i progetti finanziati con le risorse stanziare.

Il PNRR prevede infatti che nei bandi di gara siano indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri saranno definiti tenendo conto fra l’altro degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei

**L’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in attuazione dei predetti principi, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare per Giovani, donne e lavoratori disabili (PNC).**

Successivamente è stato presentato il DPCM recante le linee guida volte a favorire l’equità, l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

**Le linee guida trovano applicazione sia nell’ambito delle concessioni sia nell’ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea.**

Alcune delle misure previste dalle disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di apposite previsioni nei bandi di gara. In particolare, **sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo, secondo il numero dei dipendenti**, attraverso:

- a. **la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale**, di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);
- b. **la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** (art. 47, comma 3);
- c. **la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità**, di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).

Gli obblighi di consegna previsti, all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, derivano direttamente dalla legge e **si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara**, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento degli operatori economici è senz’altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

Il provvedimento è attuativo dalle disposizioni di cui all’art. 47, comma 8, del DL 77/2021 e prevede l’applicazione di misure premiali e modelli di clausole all’interno dei bandi di concorso, differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto.

### **Rapporto sulla situazione del personale**

Gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmetto alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Si tratta di un rapporto che le aziende devono predisporre e trasmettere con cadenza biennale alle rappresentanze sindacali aziendali, che ha ad oggetto la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché delle retribuzione effettivamente corrisposta.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione della gara.

#### **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché delle retribuzione effettivamente corrisposta.

La mancata produzione della relazione di genere, nei tempi e nelle modalità previste, non conduce all'esclusione della gara, ma all'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni dello stesso.

#### **Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'assolvimento di tale obbligo dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di 50 dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione, nei tempi e nelle modalità previste, determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni dello stesso.

Come già riportato, **tali requisiti necessari per l'offerta sono applicabili anche in mancanza di un'espressa previsione nel bando.** Tuttavia, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici **è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.**

Si riporta una tabella di sintesi delle clausole disciplinate dalle linee guida che si consiglia di riportare in fase di gara.



Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

Per le imprese con oltre 50 dipendenti	
<b>Rapporto sulla situazione del personale</b>	
Riferimenti normativi	Art. 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Documentazione da consegnare	<p>Consegna alla stazione appaltante di una copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art. 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.</p> <p>Il rapporto deve essere redatto ogni due anni in formato telematico sul seguente portale:  <a href="https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&amp;App=ServiziHome">https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&amp;App=ServiziHome</a></p> <p>Il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.</p> <p>Sul portale, entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile alla Consiglieria o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto. Analogamente, sono resi disponibili alle Consiglierie e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori (art. 46, comma 3-bis, D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).</p>
Tempistiche	Al momento della presentazione della domande di partecipazione o dell’offerta.
Penali in caso di mancata presentazione dei documenti	Esclusione dalla procedura.
<b>Rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68</b>	
Riferimenti normativi	Art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Art. 17, legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Documentazione da consegnare	Consegna alla stazione appaltante della dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro delle persone con disabilità.
Tempistiche	Al momento della presentazione della domande di partecipazione o dell’offerta.
Penali in caso di mancata presentazione dei documenti	Esclusione dalla procedura.

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

<b>Per le imprese tra 15 e 50 dipendenti</b>	
<b>Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile</b>	
Riferimenti normativi	Art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Documentazione da consegnare	Consegna alla stazione appaltante della relazione di genere redatta ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.
Tempistiche	Entro 6 mesi dalla conclusione del contratto.
Penali in caso di mancata presentazione dei documenti	Applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 47.
<b>Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità</b>	
Riferimenti normativi	Art. 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Documentazione da consegnare	Consegna alla stazione appaltante della relazione di avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. La relazione deve illustrare anche eventuali sanzioni e provvedimenti imposti nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.
Tempistiche	Entro 6 mesi dalla conclusione del contratto.
Penali in caso di mancata presentazione dei documenti	Applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 47.
<b>Rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68</b>	
Riferimenti normativi	Art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Art. 17, legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Documentazione da consegnare	Consegna alla stazione appaltante della dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro delle persone con disabilità.
Tempistiche	Al momento della presentazione della domande di partecipazione o dell'offerta.
Penali in caso di mancata presentazione dei documenti	Esclusione dalla procedura.

<b>Per le imprese con meno di 15 dipendenti</b>	
Nessun obbligo di redazione di rapporti/relazioni.	

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

Nella costruzione del disciplinare di gara sarà possibile inserire clausole contrattuali di premialità, prendendo spunto degli esempi riportato all’art. 47, comma 5 delle linee guida, qui sintetizzato.

Criterio di valutazione	Ipotesi di modalità di attribuzione di punteggio
Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente	Sì = X punti No = 0 punti
Natura di cooperativa sociale dell’impresa ai sensi dell’art. 1, comma , lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che le persone con disabilità impiegate siano almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa (al netto cioè delle altre categorie di lavoratori ‘svantaggiati’ di cui all’art. 4 della legge n. 381 del 1991)	≥ 50% = Y + X punti ≥ 30% = Y punti < 30% = 0 punti
Imprese o start-up di cui siano titolari persone con disabilità o di cui la maggioranza dei soci siano persone con disabilità o che abbiano persone con disabilità nel ruolo di presidente, amministratore delegato, direttore generale	Sì = X punti No = 0 punti
Impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l’obbligo minimo di legge	X punti per ogni unità eccedente l’obbligo minimo di legge
Impiego o assunzione, anche nell’ambito della quota obbligatoria per legge, di persone con grado di invalidità pari o superiore all’80%	X punti per ogni unità con grado di invalidità pari o superiore all’80%
Assenza di verbali di discriminazione di genere nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta (verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del decreto legislativo n. 198 del 2006)	Sì = X punti No = 0 punti
Previsione nell’organico aziendale della figura del <i>disability manager</i>	Sì = X punti No = 0 punti
Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro per i propri dipendenti, nonché di modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• asilo nido aziendale o territoriale con convezione;</li> <li>• misure di flessibilità oraria;</li> <li>• telelavoro o <i>smartworking</i>;</li> <li>• part-time o aspettativa per motivi personali;</li> <li>• integrazione economica a congedi parentali;</li> <li>• benefit di cura per l’infanzia e anziani o disabili non autosufficienti e loro familiari;</li> <li>• sportello informativo su non discriminazione, pari opportunità, inclusione di persone con disabilità;</li> <li>• forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile;</li> <li>• formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e inclusione di persone con disabilità;</li> <li>• adesione a network territoriali di parità;</li> <li>• identificazione di una figura aziendale per le politiche anti-discriminatorie (es. <i>disability manager</i>);</li> <li>• attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati all’inclusione delle persone sorde (servizi-ponte);</li> <li>• adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificatamente rivolti alle persone con disabilità</li> </ul>	Meno di 4 strumenti = 0 punti 4-6 strumenti = Y punti 7 o più strumenti = X punti
Imprese o cooperative sociali il cui direttivo è costituito per la maggioranza a giovani tra i 18 e i 35 anni	Sì = X punti No = 0 punti
Imprese o start-up in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore ai 36 anni	Sì = X punti No = 0 punti
Adozione di un welfare aziendale orientato a favorire sostegno ai giovani dipendenti attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di</li> </ul>	3 interventi = X punti 2 interventi = Y punti 1 intervento = Z punti

Comune di Formigine (MO)  
Adeguamento sismico della palestra e spogliatoi – Scuola “A. Fiori”

<p>lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di percorsi formativi specifici per l’inserimento ne contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l’aggiornamento costante delle risorse presenti;</li> <li>• adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di corsi finalizzati a promuovere la <i>cybersecurity</i>, l’acquisizione di <i>digital skills</i> e l’utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.</li> </ul>	0 interventi = 0 punti
Dimostrazione che la propria attività aziendale ha prodotto un beneficio specifico sui giovani di età inferiore ai 36 anni	<p>Sì = X punti</p> <p>No = 0 punti</p>

## **ALTRE INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A LIVELLO DI PROGETTO E CANTIERE**

Con la Circolare M.E.F.n.9 del 10/02/2022 sono state trasmesse le istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR: ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del decreto legge n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR è tenuta a provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti e riforme di pertinenza, in tale ottica, dovrà quindi dotarsi di un adeguato sistema di gestione e controllo, con l'inclusione di misure finalizzate alla prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti. La circolare intende fornire informazioni ed elementi utili per una corretta impostazione dell'assetto organizzativo e procedurale; la seconda parte del documento contiene, in aggiunta, allegati tecnici e operativi utili per l'elaborazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo.

In particolare all'art 10 “INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ” dell'Allegato alla Circolare M.E.F. n.9 del 10 febbraio 2022 – “Istruzioni Tecniche Sigeco PNRR” sono indicate le prescrizioni in tema di comunicazione.

**Il regolamento UE 2021/241 prevede all'articolo 34, paragrafo 2 che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.**

Il logo dell'UE è disponibile presso la pagina dedicata:

[https://ec.europa.eu/regional\\_policy/it/information/logos\\_downloadcenter/](https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/)

Le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti” (Circolare n. 21 del 14.10.2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori) prevedono al punto 3.4.1 che per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa “NextGenerationEU” dell'Unione Europea **tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del PNRR devono riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa Next-GenerationEU.**

Nello specifico i soggetti attuatori dovranno:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sub-investimento);
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione Europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre

all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE;

- se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”.

Indicazioni aggiuntive relative agli obblighi di informazione e di comunicazione possono essere contenute anche negli specifici bandi/avvisi e/o negli allegati tecnici per la presentazione dei singoli progetti.

**Si dovrà pertanto riportare il logo EU con la dicitura relativa al finanziamento NextGenerationEU sui cartigli di relazioni, elaborati grafici e qualsiasi altro tipo di documentazione progettuale, così come sulla cartellonistica di cantiere.**

**Si suggerisce altresì di conservare in archivio la documentazione fotografica di cantiere che attesti l’effettivo posizionamento del logo sulla cartellonistica, qualora sia richiesto in fase di rendicontazione delle attività svolte.**

## CONCLUSIONI

Il progetto di “Adeguamento sismico della palestra e del blocco spogliatoi della Scuola Secondaria di 1° grado “A. Fiori” di Formigine” prevede la realizzazione di attività progettuali che non arrecheranno un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, coerentemente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Per quanto concerne il rispetto del principio DNSH, il Comune di Formigine si impegna a predisporre le schede di autovalutazione ex-ante ed ex-post relative agli interventi proposti, nei tempi e modalità previste dalla misura M2C4 - Investimento 2.2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica – Tutela del territorio e della risorsa idrica - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”.



IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

L'IMPRESA

---

#### **ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI**

L'impresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed in particolare degli artt. 10 (consegna ed inizio dei lavori), 14 (anticipazione del prezzo e pagamenti in acconto), 15 (modalità di pagamento e di riscossione e tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (pagamenti subappaltatori e subcontraenti), art. 19 (oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore – art. 19 bis (rispetto ambientale) - art. 28 (riserve dell'appaltatore) - art 28-bis (forma e contenuto delle riserve) - art. 29 (consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti); art. 31 (manutenzione delle opere fino al collaudo); 35 (risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori).

L'IMPRESA

---